



REGOLAMENTO

PER L'ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE

DEGLI ORTI URBANI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 28/09/1995

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 02/03/2000

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 31/07/2003

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 22/02/2011

INDICE

Art. 1	pag.	3
Art. 2	pag.	3
Art. 3	pag.	3
Art. 4	pag.	3
Art. 5	pag.	4
Art. 6	pag.	4
Art. 7	pag.	4
Art. 8	pag.	4
Art. 9	pag.	4
Art. 10	pag.	5
Art. 11	pag.	5
Art. 12	pag.	5
Art. 13	pag.	5
Art. 14	pag.	6

ART. 1

Vengono assegnate ai cittadini, maggiorenni e residenti che ne facciano richiesta, parti di terreno comunali da destinarsi ad orto. Ad ogni nucleo familiare non sarà concesso più di n. 1 lotto, che verrà intestato al capo famiglia. La superficie dell'orto assegnando sarà di mq 70 circa. I siti saranno consegnati liberi, con il terreno delimitato lungo il margine esterno del lotto con paletti in ferro e relativo filo a cura degli assegnatari per un'altezza massima di mt 1,00.

È facoltà di ogni assegnatario – a proprie cure e spesa – innalzare la rete metallica esistente per un'altezza massima di 40 cm, utilizzando lo stesso materiale e lo stesso colore rispetto a quello già presente nella delimitazione dei lotti. Anche il paletto metallico di supporto usato per il posizionamento del tratto di rete aggiuntiva, dovrà avere le stesse caratteristiche di quelli già esistenti.¹

La procedura di assegnazione viene pubblicizzata attraverso avviso da pubblicarsi per quindici giorni all'Albo Pretorio, affissione di manifesti, inserimento dell'iniziativa nei giornali comunali. Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio indicato nell'avviso.

ART. 2

Viene costituito un Comitato per la gestione degli orti composto da:

- 1) Presidente eletto dagli assegnatari;
- 2) n. 3 rappresentanti degli assegnatari.

ART. 3

I lotti di terreno vengono assegnati esclusivamente a cittadini residenti in Rivalta di Torino, in attuazione a graduatoria formulata sulla base dei seguenti criteri:

- a) viene data precedenza a cittadini pensionati con collocazione in graduatoria inversamente proporzionale al reddito documentato;
- b) qualora residuino ulteriori appezzamenti, si assegneranno a coloro che avranno presentato domanda in tempo utile e tra questi a chi avrà documentato i redditi più bassi;
- c) **ai fini della compilazione della graduatoria di assegnazione, si farà riferimento al reddito familiare del richiedente;²**
- d) **viene determinato nel sorteggio il criterio per l'individuazione degli specifici lotti da assegnare agli aventi diritto in base alla graduatoria definitiva.³**

A parità di condizioni di reddito si effettuerà un sorteggio.

L'assegnazione è approvata con delibera della Giunta Comunale.

ART. 4

L'assegnazione dell'orto avrà durata annuale coincidente con l'anno solare e potrà essere rinnovata. Le assegnazioni effettuate nel corso dell'anno, in relazione ad intervenute disponibilità di orti (per rinuncia, trasferimento, decesso, revoca, ...) avranno durata residua fino al 31 dicembre dell'anno stesso.

¹ Così integrato con dl CC n. 54 del 31/07/2003

² Così integrato con dl CC n. 29 del 02/03/2000

³ Così integrato con dl CC n. 29 del 02/03/2000

È inteso che, sia per gravi motivi di comportamento dell'assegnatario (es. furti, danneggiamenti, sconfinamenti, recinzioni alte od ombrose) e sia per motivi dovuti ad utilizzo improprio dell'area-orti, la concessione potrà essere revocata con preavviso di giorni 15 a mezzo lettera raccomandata da parte dell'ufficio comunale preposto.

Ogni due anni si svolgerà un censimento degli assegnatari.

ART. 5

Sull'area assegnata non potrà essere svolta attività diversa dalla coltivazione orticola. In ogni caso la produzione ricavata non potrà dare adito ad attività commerciale o a scopo di lucro, ma sarà rivolta unicamente al conseguimento di prodotto per uso proprio, pena l'immediata decadenza dell'assegnazione.

ART. 6

L'assegnatario non potrà tenere in forma stabile sull'area assegnata animali, né svolgere forme di allevamento. È fatto altresì divieto di usare sostanze antiparassitarie pericolose per la pubblica salute, cioè sostanze di 1° e 2° classe, né diserbanti od altri prodotti che possano causare danno.

ART. 7

Il Comitato sarà responsabile della manutenzione e pulizia degli spazi comuni (viottoli e viali centrali), operazioni che comunque resteranno a carico degli assegnatari stessi.

Sarà cura del Presidente vigilare affinché ogni assegnatario provveda alle necessarie operazioni di manutenzione di sua pertinenza.

ART. 8

È fatto divieto nell'orto e nelle parti comuni di lavare autoveicoli e motoveicoli pena l'immediata decadenza dell'assegnazione.

ART. 9

È ammessa la costruzione di un'unica serra per lotto, per la cui copertura, unico materiale possibile è il nylon.

Le serre non devono superare l'altezza di mt. 1,5 e non devono avere una superficie superiore a mq. 6; dovranno essere collocate ad una distanza di cm. 100 dal confine in modo tale che l'ombra delle stesse cada nel proprio orto.

È ammessa altresì, a totale carico dell'assegnatario, la copertura della parte posteriore del lotto, rispetto al cancelletto d'ingresso, per una superficie non superiore al 50% dello stesso, con rete antigrandine poggiate su paletti metallici di altezza massima pari a mt. 2,00. Il materiale utilizzato dovrà presentare, in tutti i lotti in cui verrà posizionato, le

stesse caratteristiche sia per quanto riguarda le dimensioni della maglia, sia per quanto riguarda la scelta del colore.⁴

ART. 10

Gli utenti non possono realizzare, all'interno del lotto a loro assegnato, nessun tipo di costruzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 9, pena la revoca dell'assegnazione.

All'entrata di ogni orto verrà apposta una targhetta ben visibile recante il numero del lotto.

ART. 11

L'assegnatario non potrà avvalersi di manodopera retribuita per la coltivazione del terreno, né concedere a terzi il terreno, né subaffittare quanto assegnatogli, pena l'immediata decadenza dell'assegnazione.

Qualora l'area risultasse sporca, degradata, incolta e disordinata l'Ufficio Tutela Ambiente provvederà, dopo sopralluogo, alla revoca dell'assegnazione.⁵

ART. 12⁶

La sorveglianza è affidata al corpo dei Vigili Urbani. Resta inteso che ogni danno, furto, manomissione, infortunio od incidente che l'assegnatario possa subire o causare a terzi sarà a Lui esclusivamente imputabile. Il Comune, nella figura del Sindaco pro-tempore, resta peraltro sollevato da ogni responsabilità. Ogni controversia, questione o vertenza verrà esaminata dal Comitato con riferimento, per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, al Codice Civile.

ART. 13

Il canone annuo da versarsi dall'assegnatario è fissato in € 50,00 al lotto⁷, revisionabile ogni tre anni sulla scorta degli indici ISTAT e dei valori di mercato. Tale cifra verrà versata in un'unica soluzione alla Tesoreria Comunale successivamente all'intervenuta esecutività del provvedimento deliberativo dell'assegnazione e, comunque, prima della materiale immissione nell'uso del terreno e verrà introitata in apposito capitolo di bilancio annuale.

Entro il 31 gennaio di ogni anno ciascun assegnatario dovrà provvedere al pagamento del canone relativo all'anno in corso. In caso di mancato pagamento si metteranno in atto le procedure per la riscossione coattiva, oltre all'immediata revoca dell'assegnazione.⁸

Per le immissioni effettuare in corso d'anno di cui all'art. 4 il canone verrà determinato in proporzione ai mesi di assegnazione.

In ogni caso non si farà luogo a rimborso di canoni versati.

⁴ Così integrato con dl CC n. 54 del 31/07/2003

⁵ Così modificato con dl CC n. 6 del 22/02/2011

⁶ Con dl CC n. 6 del 22/02/2011 è stato soppresso il precedente articolo 12 (peraltro modificato con dl CC n. 29/2000), con conseguente riduzione del numero degli articoli del regolamento dai 15 iniziali ai 14 odierni.

⁷ Così modificato con dl CC n. 6 del 22/02/2011

⁸ Così modificato con dl CC n. 6 del 22/02/2011

ART. 14

L'assegnazione è data a titolo precario ed è revocabile in qualsiasi momento, con preavviso di giorni 30 a mezzo lettera raccomandata dell'Ufficio Comunale preposto.